



Spett. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA
Piazza Indipendenza, 74
33053 Latisana (UD)
PEC: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it

c.a. Responsabile Unico del Procedimento
geom. Mauro Arzillo
PEC: comune.carlino@certgov.fvg.it
e-mail: lavori.pubblici@comune.carlino.ud.it

p.c. Spett. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE
c.a. Direttore di Servizio
dott. Marco Padrini
PEC: territorio@certregione.fvg.it
e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it

Prot. 18802/G

Udine, 18 novembre 2019

OGGETTO: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'iniziativa di coabitare sociale in piazza San Rocco a Carlino – primo e secondo lotto.

CUP: F88J17000030002 – CIG: 80742401A2

Osservazioni

Con riferimento all'oggetto, con la presente si comunica che la gara informale con procedura aperta da Voi pubblicata è stata valutata mediante la piattaforma ONSAI, l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e non risulta rispondente alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per i motivi qui di seguito riportati:

Punto 1

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono possedere un fatturato globale medio per i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice degli Appalti, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, per un importo non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara.

La richiesta risulta in contrasto con le Linee Guida ANAC n.1 che prevedono al punto 2.2.2.1 punto a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara.

Nell'intento di garantire un'ampia e qualificata partecipazione alla gara in oggetto si chiede di non applicare la misura massima consentita riducendo gli importi e i requisiti richiesti.

Punto 2

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono aver svolto negli ultimi cinque anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui alla tabella precedente, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori indicato nella tabella precedente per ciascuna categoria e ID e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

La richiesta contrasta con le Linee Guida ANAC n.1 che prevedono al punto 2.2.2.1 punto c) l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento

Si chiede pertanto di ampliare l'arco temporale a 10 anni.

Punto 3

ARTICOLO 14

SUB-CRITERIO B.4 "SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE" – SUB PESO 5 PUNTI.

SUB-CRITERIO B.5 "SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ" – SUB PESO 5 PUNTI.

SUB-CRITERIO B.6 "SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI" – SUB PESO 5 PUNTI.

La richiesta, pur essendo legittima, pare eccessiva.

Sempre nell'intento di garantire un'ampia e qualificata partecipazione alla gara in oggetto si chiede di valutare la riduzione del numero delle certificazioni eliminando il sub criterio B.6 ed attribuendo un punteggio complessivo per tali criteri non superiore a 10 punti.

Punto 4

Poiché l'intervento riguarda un "edificio di pregio ambientale" e quindi ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, oggetto di tutela, la prestazione risulta di competenza esclusiva dell'architetto.

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano "...opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti...".

Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che "...la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere...".

I contenuti di tale articolo sono stati più volte richiamati dall'ANAC, con la determina n. 4/2015 e con le successive Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo IV punto 2.2.2.6).

Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n. 21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.

Si ritiene necessario che la competenza esclusiva dell'architetto venga espressamente richiamata ed indicata nel disciplinare di gara.

Punto 5

Per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) trattandosi di intervento di recupero di un fabbricato esistente la categoria non è la **E.06** ma la **E.20**;
- b) manca in tutte le fasi la prestazione progettazione integrale e coordinata;
- c) manca la prestazione Qb.I.15;
- d) manca la prestazione QbII.02;
- e) è stata inserita la prestazione Qcl.11 Certificato di Regolare Esecuzione ma poiché l'importo lavori è superiore a 1.000.000,00 di euro ai sensi dell'art 102 del D. Lgs 50/2016 risulta necessario il collaudo tecnico amministrativo.

Si chiede pertanto la rideterminazione dei corrispettivi.


Si invita quindi Codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini illustrati ed a provvedere alla rettifica del bando con contestuale proroga dei termini di scadenza o ad un eventuale ritiro dello stesso in autotutela.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che, mediante l'Osservatorio, gli Ordini degli Architetti P.P.C. possono fornire alle Stazioni Appaltanti un efficace supporto nell'analisi preventiva dei bandi di gara, eseguendo in tempi ristretti una verifica rapida ma approfondita delle documentazioni predisposte.

Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra questo Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, nell'interesse della collettività intera, si confida in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata, in difetto, ogni azione presso le sedi opportune.

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dell'Ordine Architetti P. P. C. Prov. di Udine
dott. arch. Paolo Bon



Si allega:

- 1. Check list ONSAI